

2.03

Codice di comportamento del Ministero pubblico della Confederazione

Direttive del 1° luglio 2017¹ impartite dal Procuratore generale

in applicazione degli art. 9, 13 cpv. 1 lett. a e 22 cpv. 2 della legge sull'organizzazione delle autorità penali del 19 marzo 2010 (LOAP)² così come art. 94d dell'ordinanza sul personale federale del 3 luglio 2001 (OPers)³

INDICE

1	Premessa	2
2	Indipendenza	3
3	Imparzialità e ricusa	3
4	Integrità e dignità	4
5	Prevenzione del conflitto di interessi	4
5.1	In generale	4
5.2	Occupazioni accessorie	4
5.3	Regolamentazione degli omaggi	5
5.4	Consiglio a terzi	6
6	Gestione patrimoniale	6
7	Obbligo d'informazione in seno al MPC	7
8	Commissione consultativa	7
9	Entrata in vigore	8

¹ Aggiornato l'11 novembre 2024

² [RS 173.71](#)

³ [RS 172.220.111.3](#)

1 Premessa

Quale autorità preposta al perseguimento penale, il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) compie una missione importante e sensibile nell'ambito dello Stato di diritto. I principi che disciplinano la sua attività sono già sanciti dalla Convenzione europea del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali⁴, il Patto internazionale dell'ONU del 16 dicembre 1966 relativo ai diritti civili e politici⁵, la Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.)⁶, il Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (CPP)⁷, la legge sull'organizzazione delle autorità penali (LOAP), la legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers)⁸ e la relativa ordinanza d'esecuzione.

Le regole che figurano nell'ordinanza del 3 luglio 2001 sul personale federale (cap. 5 art. 89–95 OPers) e nel "Codice di comportamento per il personale dell'Amministrazione federale", emanato dal Consiglio federale (stato: 28 agosto 2024; <https://www.fedlex.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/fgae/2024/48/it/pdf-a/fedlex-data-admin-ch-eli-fgae-2024-48-it-pdf-a.pdf>⁹) sono parte integrante del presente documento.

I principi esposti nel presente documento illustrano le regole di comportamento e di buona gestione amministrativa sanciti dalle leggi e dal codice menzionati e garantiscono il loro massimo rispetto definendo la linea di comportamento per le diverse categorie di procuratori federali¹⁰ (qui di seguito "procuratori") e tutti gli altri collaboratori del MPC. Si applicano anche al procuratore generale e ai sostituti procuratori generali eletti dall'Assemblea federale. I principi mirano a garantire la fiducia del giudicabile e dell'opinione pubblica evidenziando segnatamente i principi dell'indipendenza, dell'imparzialità, dell'integrità e della dignità, qualità essenziali per assicurare il rispetto dello Stato di diritto e una corretta applicazione del diritto. Se per principio i procuratori e i collaboratori si assicurano di adottare tutte le misure tese a garantire il rispetto del segreto d'ufficio e del segreto istruttorio cui sono tenuti, prestano al contempo particolare attenzione alla questione dello sfruttamento di informazioni insider. Le questioni inerenti alla comunicazione¹¹ e alla sicurezza delle informazioni¹² sono oggetto di direttive specifiche impartite dal Procuratore generale della Confederazione. Per i contratti o gli appalti pubblici, le dichiarazioni di imparzialità regolano le questioni specifiche¹³. Il presente codice sostituisce e annulla la prescrizione organizzativa sugli affari per conto proprio emessa dal Procuratore generale in data 1° maggio 2013 (Organisatorische Anordnung betreffend Eigen-geschäfte).

Il presente codice è emesso dal procuratore generale, conformemente all'articolo 13 LOAP e all'articolo 94d OPers. Può essere adattato in qualsiasi momento. La sua inosservanza è equiparabile a una violazione degli obblighi professionali e comporta le conseguenze previste dagli art. 98 e seguenti OPers.

⁴ RS 0.101

⁵ RS 0.103.2

⁶ RS 101

⁷ RS 312.0

⁸ RS 172.220.1

⁹ FF 2024 2347, <https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2024/2347/it/annexes>

¹⁰ Concerne: i procuratori capo, i procuratori, i procuratori sostituti e i procuratori assistenti

¹¹ [Manuali / Direttive / Regolamenti \(admin.ch\)](#)

¹² [Sicurezza integrale \(admin.ch\)](#)

¹³ [Acquisti](#)

La commissione consultativa incontra una volta l'anno i collaboratori, per categorie di funzioni, per sensibilizzarli al contenuto del presente codice e all'evoluzione della sua attuazione. La commissione consultativa è incaricata di specificare i concetti generali contenuti nel presente codice, segnatamente sulla base delle domande che le sono presentate dai procuratori e da altri collaboratori. Stila annualmente un rapporto di attività all'attenzione della direzione nel quale sviluppa un capitolo sulla casistica e sottopone proposte per adeguare il presente codice.

I nuovi collaboratori sono resi particolarmente attenti all'esistenza del presente codice al momento della loro entrata in funzione. Ricevono un'informazione specifica nel campo della deontologia.

2 Indipendenza

I procuratori applicano liberamente il diritto, senza pregiudizi, sulla base dei fatti della causa. Il procuratore generale è il superiore gerarchico dei procuratori e degli altri collaboratori del Ministero pubblico della Confederazione, che dirige (art. 9 e 13 LOAP). Può delegare la sua attuazione ai sostituti procuratori generali e ai capidivisione. Questi ultimi possono a loro volta impartire istruzioni ai collaboratori loro subordinati (art. 13 cpv. 1 lett. b LOAP).

- I procuratori e gli altri collaboratori si astengono da qualsiasi negoziazione contrattuale privata con una parte in un procedimento che istruiscono. Quando negoziano con una o più parti nel contesto di un procedimento, i procuratori vegliano a essere accompagnati dal loro capo o da terzi designati da quest'ultimo.
- I procuratori devono anche dar prova d'indipendenza quando assegnano mandati a terzi o nominano un difensore d'ufficio.
- I procuratori e i collaboratori che si candidano per un impiego esterno al MPC devono assicurarsi specificatamente di rispettare le regole di cui ai capitoli 3, 4, 5 e 7 fino alla loro uscita e segnatamente segnalare un eventuale conflitto di interessi alla direzione.

3 Imparzialità e ricusa

I procuratori istruiscono le cause penali a carico e a discarico con la medesima cura (art. 6 CPP). Si assicurano di accertare i fatti astenendosi da ogni pregiudizio, affinché trattino le parti allo stesso modo. Il loro ruolo consiste ad accertare la verità. Anche gli altri collaboratori del MPC si assicurano di rispettare tale principio.

- Non appena i collaboratori hanno un dubbio suscettibile di scalfire la loro imparzialità, informano immediatamente il loro superiore gerarchico. Possono anche chiedere un parere alla commissione consultativa. Se il dubbio sussiste, i collaboratori desistono dall'incarico.
- I collaboratori del MPC evitano ogni comportamento ed esternazione che potrebbero suscitare un'apparente parzialità.

4 Integrità e dignità

La reputazione della Confederazione e delle autorità federali dipende essenzialmente dalla fiducia che la popolazione ripone in loro. Tale fiducia presuppone che i procuratori si comportino correttamente in ogni momento, nella loro vita professionale e in quella privata. Gli altri collaboratori devono adottare un comportamento adeguato nel loro ambiente professionale. L'atteggiamento dei procuratori e dei collaboratori è oggetto di una valutazione nel quadro del loro colloquio annuale di valutazione.

- Nei loro contatti con le autorità partner e nei loro contatti all'interno del MPC, i procuratori e gli altri collaboratori si assicurano di adottare un atteggiamento esemplare, professionale e cortese. Si astengono da ogni forma di discriminazione basata sull'etnia, sul genere e sulle caratteristiche sessuali, identitarie o fisiche nonché sull'appartenenza religiosa.
- I procuratori e gli altri collaboratori adeguano la loro tenuta in funzione alle circostanze. Si ricorda, ad esempio, che il Tribunale penale federale chiede di indossare abiti scuri e decorosi al dibattimento (art. 21 del Regolamento sull'organizzazione del Tribunale penale federale del 31 agosto 2010¹⁴).
- I procuratori e gli altri collaboratori non rivendicano alcun privilegio legato alla loro attività.
- Quando compiono atti procedurali, i procuratori e gli altri collaboratori si assicurano di evitare di accettare bibite o cibo che potrebbero ledere la loro immagine d'indipendenza.

5 Prevenzione del conflitto di interessi

I procuratori e gli altri collaboratori, nel quadro della loro attività professionale e della loro vita privata, si astengono da qualsiasi attività e da qualsiasi comportamento suscettibile di generare un conflitto di interessi.

5.1 In generale

Nella ripartizione degli incarti presso una divisione, gli interessi dichiarati dal procuratore e dal collaboratore saranno considerati per evitare di assegnare loro un incarto suscettibile di presentare un conflitto di interessi, anche solo apparente. Se possibile, si eviterà anche di assegnare a un procuratore o a un collaboratore un incarto nel quale delle parti abitano in prossimità del suo domicilio, sono parte del suo entourage o fanno parte delle sue conoscenze personali.

5.2 Occupazioni accessorie¹⁵

- Ogni occupazione accessoria remunerata o meno, deve essere comunicata al Servizio del personale, a prescindere dal tasso di occupazione. Se l'occupazione accessoria è soggetta all'autorizzazione preliminare del procuratore generale ai sensi dell'articolo 91 OPers, per decidere quest'ultimo chiede un parere al capodivisione (art. 23 LPers e art. 91 OPers) e, se lo ritiene opportuno, alla commissione consultativa.

¹⁴ [RS 173.713.161](#)

¹⁵ Le modifiche di questo capitolo sono state adottate l'11 novembre 2024 su proposta della commissione consultativa.

- I procuratori e gli altri collaboratori del MPC devono astenersi da qualsiasi occupazione accessoria che potrebbe essere suscettibile, anche solo apparentemente, di ledere l'immagine d'indipendenza e d'imparzialità che deve caratterizzare l'attività del MPC. In particolare, devono astenersi da tutte le attività nell'ambito delle quali i collaboratori potrebbero essere indotti a esprimere un parere contrario agli interessi del MPC (sono espressamente escluse le attività di avvocato o di banca e di principio anche di membro di un consiglio di amministrazione o di un consiglio di fondazione. Per quest'ultime possono essere autorizzate delle eccezioni, purché siano soddisfatte le condizioni d'indipendenza e d'imparzialità).
- Inoltre, si rinvia alla "Direttiva concernente le occupazioni accessorie e le cariche pubbliche (art. 91 dell'ordinanza del 3 luglio 2001 sul personale federale [OPers]) nonché il distacco e l'obbligo di fornire tutto o parte del reddito da attività a favore di terzi (art. 92 OPers)"¹⁶ dell'Ufficio federale del personale (stato 1° ottobre 2022).
- Il modulo per chiedere l'autorizzazione per esercitare un'occupazione accessoria è disponibile in Intranet¹⁷.

5.3 Regolamentazione degli omaggi¹⁸

In generale, nell'ambito delle loro funzioni i procuratori e gli altri collaboratori non sollecitano o non accettano omaggi a proprio favore o per terzi. Per omaggio s'intende qualsiasi dono, invito e vantaggio di altro tipo legati alla funzione, senza controprestazione equivalente, compresi quelli destinati a parenti.

- Gli omaggi o gli inviti a un pasto nel contesto di uno scambio con un'autorità giudiziaria o di altri partner del MPC, sia svizzeri che stranieri, possono essere accettati se sono di un valore inferiore a CHF 200.- a persona (art. 93 OPers). Un cumulo di omaggi offerti dalla stessa persona o autorità durante un anno civile non è consentito se l'importo complessivo è superiore a CHF 200.-. Gli omaggi di un valore superiore devono di regola essere rifiutati. Gli omaggi offerti da una parte o da un partecipante al procedimento devono essere rifiutati in ogni caso. Il superiore gerarchico e la commissione consultativa devono essere informati di ogni proposta di questo tipo.
- Qualora le regole di protocollo o della diplomazia non consentono di rifiutare un omaggio di un valore superiore a CHF 200.-, il procuratore interessato informa immediatamente la direzione del MPC e le consegna l'omaggio. La direzione decide dell'uso che ne sarà fatto dopo aver consultato la commissione.
- Ogni spostamento all'estero deve essere approvato dal superiore gerarchico e annunciato al procuratore generale.
- Il limite di CHF 200.- può anche essere superato nel caso in cui questioni di sicurezza o le regole di protocollo o della diplomazia impongono una presa a carico particolare di una delegazione del MPC che effettua un viaggio all'estero. Tale circostanza deve essere segnalata nel quadro della domanda di autorizzazione di viaggio o, al più tardi, al ritorno della delegazione. La direzione deve esserne informata.

¹⁶ https://www.epa.admin.ch/dam/epa/it/dokumente/themen/personalrecht/230_nebenbeschaefigungenrichtlinien.pdf.download.pdf/230_nebenbeschaefigungenrichtlinien_i.pdf

¹⁷ [Occupazione accessoria](#)

¹⁸ Le modifiche di questo capitolo sono state adottate l'11 novembre 2024 su proposta della commissione consultativa.

- Se delle spese di viaggio sono sostenute in occasione di inviti a conferenze o eventi analoghi a cui il collaboratore partecipa nell'ambito della sua attività professionale per il MPC e nell'interesse di quest'ultimo – a differenza di eventi di natura puramente privata – esse sono in linea di principio a carico del Ministero pubblico della Confederazione. Se nell'ambito di tale impegno il collaboratore riceve omaggi o inviti a un pasto, si applicano le regole vigenti per l'accettazione di omaggi, in particolare il limite di CHF 200.-.
- Nel caso in cui sorgono dubbi in questo contesto o il valore di un omaggio è difficile da valutare, il collaboratore chiede il parere della commissione consultativa.

5.4 Consiglio a terzi

- I procuratori e gli altri collaboratori del MPC evitano, fuori dalla cerchia stretta dei loro parenti, famiglia e amici, di dare consigli giuridici. In nessun caso questi ultimi possono essere remunerati.
- Nessun consiglio, compreso ai parenti, può essere dato per un caso trattato o da trattare dal MPC.
- Fuori dalla cerchia stretta dei loro parenti, i procuratori e gli altri collaboratori evitano di raccomandare un ausiliare della giustizia (avvocato, notaio ecc.).

6 Gestione patrimoniale

Rientra nell'adempimento del dovere di fedeltà la regolamentazione dei così chiamati affari per conto proprio di cui all'articolo 94c OPers. Ai sensi del "Codice di comportamento per il personale dell'Amministrazione federale", gli impiegati non possono in nessun caso utilizzare informazioni che non sono di dominio pubblico per ottenere un vantaggio per sé o per terzi, né dare raccomandazioni o indicazioni sulla base di tali informazioni. Questa regola vale in particolare quando la divulgazione di informazioni che non sono di dominio pubblico potrebbe influenzare in maniera prevedibile la quotazione di valori mobiliari e valute.

- Lo statuto del procuratore generale e dei sostituti procuratori generali della Confederazione sotto il profilo del diritto del personale è disciplinato separatamente mediante ordinanza dell'Assemblea federale (art. 22 cpv. 1 LOAP). Con il presente codice, la regolamentazione materiale degli affari per conto proprio di cui all'articolo 94c OPers si applica anche al procuratore generale e i suoi due sostituti.
- Giusta l'articolo 22 cpv. 2 LOAP, i collaboratori del MPC sottostanno al diritto in materia di personale federale e quindi alla regolamentazione degli affari per conto proprio di cui all'articolo 94c OPers.
- Sono fatte salve le disposizioni sulla ricusa del Codice di procedura penale (art. 56 CPP) e le disposizioni penali della Legge sull'infrastruttura finanziaria del 19 giugno 2015 (art. 154 e seguenti LInFi)¹⁹.
- Nel contesto della gestione dei valori patrimoniali sequestrati, i procuratori si assicurano anche di evitare di sfruttare informazioni insider.

¹⁹ [RS 958.1](#)

7 Obbligo d'informazione in seno al MPC

I procuratori e gli altri collaboratori hanno l'obbligo di segnalare per iscritto al loro superiore gerarchico e alla commissione consultativa qualsiasi fatto che potrebbe ledere la loro indipendenza, l'imparzialità, l'integrità e la dignità o che potrebbe ledere in qualsiasi altro modo l'immagine della loro funzione e segnatamente:

- qualsiasi dubbio o domanda che si porrebbero nell'applicazione del presente codice;
- qualsiasi perseguimento di cui sono oggetto all'ufficio di esecuzione e gli eventuali attestati di carenza di beni emessi nei loro confronti;
- qualsiasi legame personale che avrebbero con una parte o partecipante al procedimento;
- qualsiasi situazione che potrebbe far sorgere dubbi, anche apparenti, sulla loro imparzialità o la loro indipendenza;
- i procedimenti penali di cui sono oggetto e le condanne pronunciate nei loro confronti (fatte salve le multe disciplinari);
- le proposte di lavoro ricevute o fatte a un loro parente in linea diretta e legati all'attività che esercitano al MPC;
- alla ricezione della conferma del futuro datore di lavoro, la nuova assunzione, precisando il futuro datore di lavoro e la funzione;
- le decisioni di ricusa;
- l'offerta di qualsiasi omaggio di una parte o un partecipante al procedimento oppure l'offerta di qualsiasi omaggio il cui valore è superiore a al limite di CHF 200.-, compresi gli omaggi rifiutati;
- qualsiasi investimento o partecipazione che potrebbe suscitare dubbi sulla loro indipendenza o integrità, anche solo apparenti;
- qualsiasi pressione o minaccia di cui potrebbero essere oggetto.

8 Commissione consultativa

Una commissione consultativa è stata costituita in seno al MPC. I membri della direzione non possono farne parte. Il procuratore generale designa la persona che ne assume la presidenza. Quest'ultima deve inoltre essere composta di almeno un collaboratore di ciascuna divisione, un collaboratore del servizio giuridico e un collaboratore delle risorse umane (designati dai relativi capidivisione). La commissione deve essere composta in modo tale da rispettare una buona rappresentazione delle varie funzioni e delle regioni linguistiche. Il procuratore generale potrà, se del caso, affiancarle una persona esterna al MPC, specializzata in aspetti etici.

La commissione ha segnatamente l'incarico di attuare il presente codice ed emettere pareri consultivi su richiesta dei procuratori, degli altri collaboratori o della direzione. Ha la facoltà di proporre in qualsiasi momento alla direzione di procedere ad adeguamenti del presente codice. Assicura anche la formazione dei nuovi collaboratori e la formazione continua dei collaboratori del MPC, segnatamente garantendo la pubblicità delle decisioni o giurisprudenze rese in materia di ricusa e dei pareri consultivi. La commissione può, su richiesta esplicita dei collaboratori, rispettare una clausola di confidenzialità. Tuttavia, non sarà legata dalla clausola e dovrà segnalare alla direzione qualsiasi comportamento per il quale dovesse essere necessario avviare un'inchiesta penale o disciplinare.

La commissione pubblica i suoi pareri al MPC e li presenta periodicamente ai collaboratori. Ogni anno presenta un rapporto di attività all'attenzione della direzione.

9 Entrata in vigore

Il codice di comportamento è entrato in vigore il 1° luglio 2017.

Le modifiche del codice di comportamento adottate l'11 novembre 2024 entrano in vigore con la firma del procuratore generale.

Data della firma (digitale):

Ministero pubblico della Confederazione MPC

[Firma S. Blättler]

Stefan Blättler
Procuratore generale